



PROVINCIA DI GENOVA
Gestione Cemento Armato e Zone Sismiche

CIRCOLARE PER L'UTENZA SULLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA COLLEGATE ALLA L.R. N. 29/1983 E S.M.I. (27 Febbraio 2014)

1. Premessa.

La Regione Liguria con successive Leggi Regionali – L.R. n. 50/2012, n. 11/2013 e n. 23/2013 (cfr. paragrafo 11) – ha apportato significative modifiche alla L.R. n. 29/1983 “*Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari*” che disciplina gli adempimenti in materia di autorizzazione, controllo e denuncia dei lavori in zona sismica.

Con l'approvazione della D.G.R. n. 1184 del 30/09/2013, è stato emanato il provvedimento attuativo ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. n. 29/1983 e s.m.i. che ha reso operative alcune delle nuove disposizioni a partire dal 01/10/2013 (data successiva al termine del 30/09/2013 fissato dall'art. 1 della L.R. n. 11/2013).

Successivamente, con la L.R. n. 40/2013 pubblicata ed entrata in vigore il 27/12/2013, è stata introdotta un'ulteriore modifica alla L.R. n. 29/1983.

Infine, con l'approvazione delle D.G.R. n. 1662 del 20/12/2013 e n. 1664 del 20/12/2013 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative in vigore dal 16/01/2014 (data successiva alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria – B.U.R.L.).

Nell'ambito delle funzioni in materia sismica svolte dalla Provincia di Genova su delega della Regione Liguria, con la presente circolare si ritiene utile sintetizzare le principali nuove disposizioni che interessano il territorio provinciale genovese.

La circolare intende affiancare le istruzioni per l'utenza – *DTN.SIS 01* e *DTN.SIS 02* – attualmente disponibili sul sito internet <http://www.provincia.genova.it/sismica>, per le quali la Provincia di Genova ha avviato la revisione per un'applicazione organica della L.R. n. 29/1983 modificata ed integrata.

Sullo stesso sito sono disponibili i seguenti moduli revisionati:

- *MOD.SIS 01 Rev.5 [02-2014]* – *Modulo di Denuncia Integrata* (modulo revisionato da usare quale fac-simile per la denuncia delle opere strutturali secondo i nuovi adempimenti);
- *MOD.SIS 08 Rev.5 [02-2014]* – *Dichiarazioni Asseverate Progettisti* (modulo revisionato da usare quale fac-simile che sostituisce la *Dichiarazione sulla normativa applicata*);
- *MOD.SIS 24 Rev.5 [02-2014]* – *Dichiarazione Spese Istruttoria* (nuovo modulo relativo alle spese di istruttoria sismica).

Nel contempo, la Provincia di Genova, anche congiuntamente alle altre Province Liguri, si riserva la facoltà di chiedere alla Regione Liguria interpretazioni autentiche sulla nuova normativa laddove emergessero criticità nell'applicazione.



2. Denuncia dei lavori e deposito dei progetti in zona sismica.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., l'avvio di lavori strutturali è subordinato al deposito del progetto (denuncia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), anche in via telematica, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) o presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune, che ha il compito di verificare la completezza e la regolarità della documentazione presentata, di restituire all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito, e di trasmettere il progetto alla Provincia per gli adempimenti di competenza.

A tal proposito, si rammenta quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (cfr. in particolare L. n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012 cosiddetto "Decreto Sviluppo") in materia di Sportello Unico per l'Edilizia, evidenziando i seguenti aspetti:

- le Amministrazioni Comunali provvedono, anche mediante esercizio in forma associata, a costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l'Edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività;
- lo Sportello Unico per l'Edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato in relazione alle vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, relativi alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Tra questi atti rientrano anche le autorizzazioni e le certificazioni in materia sismica. Resta comunque ferma la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive definita dal regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010;
- le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello Unico per l'Edilizia. Gli altri uffici che sono interessati al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati;
- lo Sportello Unico per l'Edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia è parimenti citato all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 per la ricezione ed il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito relativo alla denuncia di opere in calcestruzzo armato / struttura metallica. Una volta ricevuta tale denuncia, lo S.U.E. provvede a trasmetterla al competente ufficio tecnico regionale, attualmente provinciale in forza del trasferimento delle funzioni in materia eseguito dalla Regione Liguria alle Province.

Alla luce del suddetto quadro normativo, dal 01/04/2014 la Provincia di Genova non riceverà più direttamente presso i propri uffici le denunce di opere strutturali in zona sismica (art. 93 D.P.R. n. 380/2001) e/o in calcestruzzo armato/struttura metallica (art. 65 D.P.R. n. 380/2001), le quali dovranno essere consegnate presso gli S.U.E. o S.U.A.P. dei Comuni.

Nell'ambito del nuovo regime, tutti i S.U.E./S.U.A.P. attivi o in corso di attivazione nel territorio provinciale dovranno comunicare alla Provincia di Genova i propri riferimenti (indirizzo dell'ufficio che cura i rapporti con il privato, Posta Elettronica Certificata (PEC), email, telefono) e i nominativi dei funzionari responsabili/referenti.

Ai fini degli adempimenti di competenza provinciale, gli S.U.E./S.U.A.P. dovranno trasmettere alla Provincia di Genova, preferibilmente in via telematica (invio tramite PEC all'indirizzo



protocollo@cert.provincia.genova.it degli elaborati in formato PDF, meglio PDF/A, firmato digitalmente – estensione .p7m – o con firma digitale incorporata – estensione .pdf), le denunce di opere strutturali in zona sismica (art. 93 D.P.R. n. 380/2001) e/o in calcestruzzo armato/struttura metallica (art. 65 D.P.R. n. 380/2001), e la documentazione successiva ad esse collegata (Varianti, Integrazioni, Relazione a Strutture Ultimate, Certificato di Collaudo Statico, ecc.).

La Provincia di Genova, nell'ambito dei propri adempimenti di competenza, potrà altresì richiedere ai S.U.E./S.U.A.P. specifica documentazione relativa agli interventi edilizi, specialmente in caso di violazioni della normativa antisismica accertate dai funzionari pubblici di cui all'art. 103 (Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. secondo le modalità dell'art. 96 (Accertamento delle violazioni) dello stesso D.P.R..

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5 bis co. 1 bis della L.R. n. 29/1983 e s.m.i. (cfr. in particolare l'art. 25 della L.R. n. 40/2013), sono esclusi dall'applicazione del Titolo II della stessa L.R. n. 29/1983, comprendente tra l'altro il deposito sismico (art. 93 D.P.R. 380/2001) e l'autorizzazione sismica (art. 94 D.P.R. 380/2001), gli interventi privi o di minor rilevanza per la pubblica incolumità nonché le varianti non sostanziali come individuati dalla D.G.R. n. 1184/2013.

Restano comunque fermi gli obblighi di deposito delle opere in calcestruzzo armato / struttura metallica (art. 65 D.P.R. 380/2001). Pertanto, le opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso e le strutture metalliche, secondo le definizioni dell'art. 53 del D.P.R. n. 380/2001, sono comunque soggette alla denuncia prima dell'inizio dei lavori strutturali.

Salvo diverse indicazioni da parte della Regione Liguria, si considera tuttora vigente la D.G.R. n. 1107/2004 e s.m.i. per gli adempimenti né specificati né confliggenti con la L.R. n. 29/1983 e s.m.i.. In particolare, esclusi i casi individuati dalla D.G.R. n. 1184/2013, il deposito ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 è da effettuarsi in zona sismica 3 per tutte le opere e in zona sismica 4 per le sopraelevazioni e le opere strategiche/sensibili.

3. Dichiarazione asseverata del Progettista.

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., il progetto strutturale esecutivo deve essere accompagnato dalla dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Si ricorda che, secondo i riferimenti normativi richiamati nei precedenti paragrafi, la suddetta dichiarazione è obbligatoria dal 01/10/2013.

A tale fine, la Provincia di Genova ha revisionato il modulo *MOD.SIS 08 Rev.4 [05-2012] - Dichiarazione sulla normativa applicata* aggiornandolo in *MOD.SIS 08 Rev.5 [02-2014] – Dichiarazioni Asseverate Progettisti*, di competenza del Progettista Strutturale e del Progettista Architettonico, scaricabile dal sito internet sopra richiamato, da usare quale fac-simile per tutte le denunce dei lavori presentate dal 01/10/2013, salvo per quelle contenenti già la suddetta dichiarazione.

4. Autorizzazione sismica preventiva in bassa sismicità (zona sismica 3) per gli interventi negli abitati da consolidare.

Ai sensi dell'art. 6 bis co. 2 punto a) della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., l'avvio di interventi edilizi negli abitati da consolidare di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. situati in zona sismica 3 è soggetto a preventiva autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..



Richiamando i riferimenti normativi dei precedenti paragrafi, la suddetta autorizzazione è obbligatoria dal 01/10/2013. Risultano esclusi dall'autorizzazione gli interventi privi o di minor rilevanza per la pubblica incolumità nonché le varianti non sostanziali come individuati dalla D.G.R. n. 1184/2013.

Per quanto riguarda la Provincia di Genova, gli abitati dichiarati da consolidare sono localizzati nei seguenti Comuni: S. Olcese (Località: Torrazza - S. Olcese Chiesa - Vicomorasso), Rondanina (Retezzo), Lumarzo (Pannesi), Camogli (San Rocco di Mortola), Borzonasca (Prato Sopralacroce), S. Stefano D'Aveto (Capoluogo).

La citata autorizzazione sismica è rilasciata dalla Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni – Area Edilizia della Provincia di Genova entro 60 giorni (art. 94 D.P.R. n. 380/2001) dal ricevimento della richiesta.

Resta ferma l'autorizzazione negli abitati da consolidare ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. rilasciata dalla Direzione Pianificazione Generale e di Bacino della Provincia di Genova.

5. Autorizzazione sismica in bassa sismicità (zona sismica 3) per i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche.

Ai sensi dell'art. 6 bis co. 2 punto b) della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., in zona sismica 3 sono soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche.

Per quanto concerne il territorio della Provincia di Genova, l'autorizzazione sismica si applica per i depositi collegati alle violazioni del Capo IV (artt. 83-106) della Parte II del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. accertate in zona sismica 3 a partire dal 01/10/2013.

Richiamando i riferimenti normativi dei precedenti paragrafi, la suddetta autorizzazione è obbligatoria dal 01/10/2013. Risultano esclusi dall'autorizzazione gli interventi privi o di minor rilevanza per la pubblica incolumità nonché le varianti non sostanziali come individuati dalla D.G.R. n. 1184/2013.

Il procedimento di autorizzazione sismica relativa ai suddetti interventi segue la procedura di accertamento di conformità della sicurezza strutturale definita dal documento tecnico normativo *DTN.SIS 02 Rev.0 Mag 2012 – ISTRUZIONI UTENZA – Accertamento Conformità Sicurezza Strutturale*, elaborato dalla Provincia di Genova e attualmente in fase di revisione.

Nell'applicazione della suddetta procedura per le violazioni accertate in zona sismica 3 a partire dal 01/10/2013, l'autorizzazione sismica sostituisce il provvedimento di presa d'atto (cfr. Istruzioni *DTN.SIS 02*) ed è rilasciata dalla Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni – Area Edilizia della Provincia di Genova entro 60 giorni dall'istanza appositamente presentata per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Per le opere realizzate in violazione della normativa sulle costruzioni in calcestruzzo armato/struttura metallica e in zona sismica, non rientranti nella casistica suddetta (accertamento successivo al 01/10/2013, in zona sismica 3, di una violazione degli artt. 83-106 del D.P.R. n. 380/2001), resta valida la procedura di accertamento di conformità della sicurezza strutturale come definita dal citato documento *DTN.SIS 02*.

6. Autorizzazione sismica preventiva in bassa sismicità (zona sismica 3) per le opere strategiche e sensibili.

Ai sensi dell'art. 6 bis co. 2 punto c) della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., sono soggetti ad autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. gli interventi situati in zona sismica 3 relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, cosiddette “opere strategiche”, nonché



relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, cosiddette “opere sensibili (o rilevanti)”.

Le tipologie delle opere strategiche e sensibili sono inserite nell'elenco dell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (D.C.D.P.C.) 21 ottobre 2003, n. 3685, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29/10/03, nonché nell'elenco allegato alla D.G.R. 7 novembre 2003, n. 1384. I due elenchi sono reperibili all'Allegato B al MOD.SIS 01 Rev.5 [02-2014] - Modulo di Denuncia Integrata scaricabile dal sito internet sopra richiamato.

Richiamando i riferimenti normativi dei precedenti paragrafi, la suddetta autorizzazione è obbligatoria dal 01/10/2013. Risultano esclusi dall'autorizzazione gli interventi privi o di minor rilevanza per la pubblica incolumità nonché le varianti non sostanziali come individuati dalla D.G.R. n. 1184/2013.

La citata autorizzazione sismica è rilasciata dalla Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni – Area Edilizia della Provincia di Genova entro 60 giorni (art. 94 D.P.R. n. 380/2001) dal ricevimento della richiesta.

7. Autorizzazione sismica preventiva per le sopraelevazioni.

Ai sensi dell'art. 6 bis co. 4 della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., l'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'art. 90 co. 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Le nuove disposizioni confermano l'autorizzazione sismica preventiva per le sopraelevazioni a prescindere dalla zona sismica, come già previsto dal quadro normativo precedente.

Con la D.G.R. n. 1662 del 20/12/2013 sono stati forniti degli indirizzi interpretativi in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione e di ampliamento sugli edifici esistenti ai fini dell'applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche. In particolare, la D.G.R. n. 1662/2013 ha individuato alcune casistiche di interventi che non si configurano come sopraelevazione, pertanto non soggetti all'autorizzazione sismica preventiva.

Risultano inoltre esclusi dall'autorizzazione gli interventi privi o di minor rilevanza per la pubblica incolumità nonché le varianti non sostanziali come individuati dalla D.G.R. n. 1184/2013.

La citata autorizzazione sismica è rilasciata dalla Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni – Area Edilizia della Provincia di Genova entro 60 giorni (art. 94 D.P.R. n. 380/2001) dal ricevimento della richiesta.

8. Validità dell'autorizzazione sismica.

Ai sensi dell'art. 6 bis co. 3 della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., l'autorizzazione sismica ha validità per quattro anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

9. Controlli dei progetti e dei lavori con metodo a campione.

Ai sensi dell'art. 7 bis co. 2, 3 della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., la Provincia esercita i controlli dei progetti e i controlli ispettivi in corso d'opera con metodo a campione.

Con la D.G.R. n. 1664/2013, sono stati individuati i seguenti criteri:

- i progetti depositati in zona a bassa sismicità (zona sismica 3) sono soggetti a controllo con metodo a campione nella percentuale del 3% con un minimo di 10 unità. Tale campione viene determinato bimestralmente mediante estrazione fra i progetti depositati nei due mesi antecedenti ed è relativo al progetto strutturale depositato;



- i progetti depositati in zona a bassa sismicità (zona sismica 3) sono soggetti a controllo ispettivo in corso d'opera con metodo a campione nella percentuale pari al 2%, con un minimo di 10 unità. Il campione viene determinato semestralmente mediante estrazione fra i depositi e le richieste di autorizzazione presentati nei tre bimestri antecedenti;
- nei comuni classificati in zona a molto bassa sismicità (zona sismica 4) sono soggetti a controllo a campione i depositi dei progetti relativi alle opere strategiche e sensibili inserite nell'elenco allegato alla D.G.R. n. 1384/2003, nonché nell'Allegato 1 del D.C.D.P.C. n. 3685/2003.

I controlli sui progetti e sulle costruzioni in corso d'opera accertano la corretta applicazione delle norme tecniche sulle costruzioni.

L'esito dei sorteggi sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Genova.

10. Spese di istruttoria sismica.

Ai sensi dell'art. 7 bis co. 3 bis della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., in relazione alle funzioni stabilite dalla stessa legge, la Provincia può stabilire l'applicazione di spese istruttorie, determinate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale.

Con la D.G.R. n. 1664/2013, sono stati individuati i criteri per la determinazione delle spese istruttorie da versare alle Province relativamente alle autorizzazioni e ai depositi, come riportato nella seguente tabella.

	Autorizzazione sismica (art. 6 bis L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)			Deposito sismico (art. 6 L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)		
			Importo minimo			Importo minimo
A: Nuove costruzioni	Volume ≤ 5000 [m ³] Volume > 5000 [m ³]	0,40 [€/m ³] 0,20 [€/m ³]	100 [€]	Volume ≤ 5000 [m ³] Volume > 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³] 0,10 [€/m ³]	50 [€]
B: Adeguamento e miglioramento sismico	Volume ≤ 5000 [m ³] Volume > 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³] 0,10 [€/m ³]	100 [€]	Volume ≤ 5000 [m ³] Volume > 5000 [m ³]	0,10 [€/m ³] 0,05 [€/m ³]	50 [€]
C: Riparazione o intervento locale	Per l'intera struttura	50 [€]		Per l'intera struttura	25 [€]	
D: Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera E	Per l'intera struttura	500 [€]		Per l'intera struttura	250 [€]	
E: Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche con più campate) superiore ai 20 m	Per l'intera struttura	500 [€]		Per l'intera struttura	250 [€]	
F: Varianti sostanziali	Per l'intera struttura	100 [€]		Per l'intera struttura	50 [€]	



Tipologia A – Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. E' previsto altresì un contributo minimo.

Tipologia B – Adeguamento e miglioramento sismico, come definiti ai punti 8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. E' previsto altresì un contributo minimo. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30%.

Tipologia C – Riparazione o intervento locale, come definito ai punti 8.4.3 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008.

Tipologia D – Nuove costruzioni, cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, quali tralicci, pannelli pubblicitari, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera E.

Tipologia E – Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, anche con più campate di lunghezza/luce complessiva superiore a 20 metri .

Tipologia F – Varianti sostanziali.

Ai fini dell'applicazione dei criteri fissati nella tabella sopra riportata, che gradua gli importi dovuti in ragione della tipologia di intervento e del procedimento amministrativo da istruire, la volumetria va calcolata con riferimento all'intera struttura portante, oggetto dei lavori, al lordo degli elementi verticali ed al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccato di fondazione fino all'estradosso della copertura. Nel caso in cui la pratica sia riferita a lavori afferenti a due o più tipologie il contributo istruttorio è dovuto per ciascuna tipologia. Nel caso di lavori riferibili a più organismi strutturali, ovvero strutture giuntate oppure strutture accessorie rispetto a quella principale, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale.

La D.G.R. n. 1664/2013 precisa che:

- La richiesta di autorizzazione sismica ovvero il deposito del progetto strutturale devono essere accompagnati dalla ricevuta, in originale, dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie;
- L'avvenuto versamento è accertato dallo S.U.E./S.U.A.P. nell'ambito della verifica di completezza e di regolarità della documentazione, di cui all'art. 6 della L.R. n. 29/1983;
- All'esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo dovuto, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo, ove necessario, la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

I suddetti criteri relativi alle spese di istruttoria sono stati adottati dalla Provincia di Genova con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Genova n. 24/17935 del 19/02/2014, esecutiva a partire dal 01/04/2014.

La Provincia di Genova ha predisposto il modulo MOD.SIS 24 Rev.5 [02-2014] – Dichiarazione Spese Istruttoria, scaricabile dal sito internet sopra richiamato, con cui il Progettista Strutturale attesta la determinazione delle spese di istruttoria sismica.

Tutte le nuove denunce dei lavori presentate dal 01/04/2014, dovranno essere accompagnate da:

- ricevuta, in originale, dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria alla Provincia di Genova, eseguito dal Committente sul **Conto Corrente Postale n. 282160** o sul **Conto Corrente Bancario IBAN IT 49 N 06175 01440 000000008790**; destinatario: **PROVINCIA DI GENOVA**; causale **ISTRUTTORIA SISMICA – Codice 3650.4.24.13**;
- MOD.SIS 24 timbrato e firmato dal Progettista Strutturale;
- Planimetria, sezione schematica dell'opera, sviluppo dei calcoli per la volumetria e per le spese di istruttoria.

Si precisa che le spese di istruttoria per le autorizzazioni sismiche comprendono anche quelle relative ai depositi.



11. Recenti riferimenti normativi in materia di opere in zona sismica.

Si elencano i recenti provvedimenti in materia sismica, il cui testo è scaricabile dal sito internet <http://www.provincia.genova.it/sismica>.

L.R. 50/2012: Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 50, "*Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) n. 25 del 27/12/2012, parte I.

L.R. 11/2013: Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 11, "*Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) n. 5 del 17/04/2013, parte I.

L.R. 23/2013: Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 23, "*Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e alla legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale)*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) n. 13 del 24/07/2013, parte I.

D.G.R. 1184/2013: Delibera di Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 1184, "*Art. 5 bis della l.r. n. 29/1983. Prima individuazione degli interventi non soggetti all'autorizzazione sismica ai fini dell'avvio dei lavori di cui all'art. 94 del d.p.r. n. 380/2001*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) n. 43 del 23/10/2013, parte II.

D.G.R. 1662/2013: Delibera di Giunta Regionale 20 dicembre 2013, n. 1662, "*Art. 5bis, comma 1 lett.c), L.r. n. 29/1983. Indirizzi interpretativi in merito alla definizione interventi sopraelevazione e ampliamento sugli edifici esistenti ai fini applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) n. 3 del 15/01/2014, parte II.

D.G.R. 1664/2013: Delibera di Giunta Regionale 20 dicembre 2013, n. 1664, "*Art. 7bis L.r. n. 29/1983. Approvazione criteri per la scelta del campione ai fini del controllo sui progetti in zone sismiche e criteri per determinazione delle spese istruttorie*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) n. 3 del 15/01/2014, parte II.

L.R. 40/2013: Legge Regionale 23 dicembre 2013, n. 40, "*Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) n. 23 del 27/12/2013, parte I.